



COMUNE DI SAVA (Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 28

Data: 29/03/2020

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 – SOSPENSIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE DI TIPO ITINERANTE

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visti:

- il DPCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che:

il DPCM 11/03/2020 recante "**Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6**", dispone *la sospensione per le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;*

Ritenuto che l'esercizio dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante anche se consentita non può essere svolta in maniera tale da evitare il rischio di assembramento essendo gli stalli su area pubblica luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con i richiamati DPCM, per come da numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi dalle Forze dell'Ordine;

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Verificato che l'andamento del numero dei contagi sul territorio nazionale e regionale è in continuo aumento;

Che risulta conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento la sospensione dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante in tutto il territorio comunale;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Per tutto quanto sopra visto e considerato,

ORDINA

con effetto immediato e sino a nuove disposizioni

1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Sava, fermo restano il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro):

- la sospensione delle attività di commercio ambulante di tipo itinerante di qualsiasi genere (alimentari, frutta, articoli per la casa ecc), sull'intero territorio del Comune di Sava;

2. Di dare indicazioni ai Responsabili di Servizio comunali ed ai competenti uffici di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza.

3. Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Taranto;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Corpo di Polizia Locale;
- Associazione Protezione Civile Regione Puglia,

4. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;

5. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

AVVERTE Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 - ultimo Comma della Legge 07.08.1990 n. 241, è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Taranto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, oppure ricorso giurisdizionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Puglia Sezione di Lecce) oppure, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

